



Sindacato
Nazionale
Autonomo
Lavoratori
Scuola

CONF. S. A. L.
Confederazione
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B
31020 Fontane di Villorba - Treviso
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: veneto.tv@snals.it
Web: snalstv.altrivista.org

PERICOLO LAVORO ISOLATO A SCUOLA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

Il lavoro isolato continua ad essere sottovalutato nelle scuole della provincia di Treviso. Come è noto, dopo la drastica riduzione di personale Docente e ATA realizzata dalla legge 133/2008, l'organizzazione del lavoro del personale collaboratore scolastico su più turni ha generato nella scuola i rischi legati al lavoro isolato.

Nel caso del **lavoro in solitario** cui sono soggetti i **collaboratori scolastici durante il lavoro pomeridiano e/o serale**, il **fattore di rischio principale** (da valutare e per il quale occorre adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è **quello relativo all'organizzazione dei soccorsi in caso di malore o di infortunio** degli stessi. Nel caso in specie i **fattori addizionali di rischio** risultano:

- **l'impossibilità** o la limitata capacità da parte del lavoratore **di allertare i soccorsi all'esterno** del luogo di lavoro;
- la difficoltà o **l'impossibilità dei soccorritori**, se e quando allertati, **di accedere all'interno del luogo dove è necessario l'intervento di soccorso**;
- la **difficoltà dei soccorritori di individuare esattamente**, una volta all'interno dell'edificio scolastico, **il punto ove si trova l'infortunato**.

Tali **fattori addizionali di rischio** comportano inevitabilmente il **ritardo dell'intervento di soccorso con effetti che potrebbero essere fatali per il lavoratore**.

Per i motivi sopra esposti, **la valutazione dei rischi effettuata dal Dirigente scolastico** (datore di lavoro), ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs.81/2008, **"...deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari..."**.

Infine, sempre **considerati i suddetti fattori addizionali di rischio**, ai sensi dell'obbligo di cui all'**articolo 45 - comma 1 - del D.Lgs.81/08**, è necessario che **"Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato,..."** prenda **"... i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati"**.

Per segnalazioni ed ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi SNALS di Treviso, Conegliano, Castelfranco V.to, Mogliano V.to, Montebelluna e Oderzo.

Treviso, 29 novembre 2024

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo sindacale e/o pubblicare sull'albo on-line, ai sensi dell'art. 25 della L. 300/1970